

IVA

Corrispettivi attività spettacolistica: trasmissione telematica esclusa

di Lucia Recchioni

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 506](#), pubblicata ieri, **10 dicembre**, l'Agenzia delle entrate ha **escluso dall'obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi** relativi alle **attività spettacolistiche**, in quanto i dati riguardanti i titoli di accesso emessi sono già oggetto di **separata trasmissione alla S.I.A.E.**, che provvede a metterli a disposizione dell'**anagrafe tributaria**.

L'**istanza di interpello** riguarda, nello specifico, **un'associazione senza scopo di lucro** che produce e organizza spettacoli teatrali dal vivo; l'associazione si rivolge all'Agenzia delle entrate ritenendo di **non essere soggetta all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** in quanto, pur svolgendo **prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico**, tale attività non può ritenersi resa "nell'esercizio di imprese" poiché trattasi di ente avente **finalità diverse da quelle commerciali**.

L'Agenzia delle entrate, nel fornire la risposta, richiama brevemente le disposizioni in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Come noto, a decorrere dal **1° gennaio 2020** scatterà **l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** (obbligo già previsto, dallo scorso **1° luglio**, per i contribuenti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro**).

I **casi di esonero** dal richiamato obbligo sono stati individuati dal [D.M. 10.05.2019](#), il quale prevede le seguenti fattispecie:

- le **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#);
- le **prestazioni di trasporto pubblico collettivo** di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti di trasporto**, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di **certificazione fiscale**;
- **fino al 31 dicembre 2019**, le **operazioni effettuate in via marginale** rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui **ricavi o compensi non sono superiori all' 1% del volume d'affari** complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;

- le **operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto** (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Come pare evidente, tra i casi di esonero appena richiamati **non è ricompresa l'attività di spettacolo e quelle ad esse connesse**, disciplinate dall'[articolo 74 quater D.P.R. 633/1972](#).

La disposizione da ultimo citata prevede che le **prestazioni spettacolistiche** (e quelle ad esse accessorie) si considerano **effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione della manifestazione**, salvo non siano eseguite in abbonamento, in quanto, in tal caso, l'effettuazione dell'operazione coincide con il momento del pagamento del corrispettivo.

Le operazioni in esame sono inoltre certificate con il **rilascio di un titolo di accesso**, emesso mediante **misuratori fiscali o biglietterie automatizzate**.

Particolare rilievo assume poi la previsione di cui all'[articolo 4 D.M. 13.07.2000](#), in forza della quale è richiesto che i misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate siano abilitati all'emissione di un **prospetto riepilogativo giornaliero** da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

- i **dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera** di cui all'[articolo 12, comma 3, D.M. 23.03.1983](#);
- l'**incasso giornaliero**, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e dei corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
- i **corrispettivi** relativi agli abbonamenti emessi;
- il **numero degli ingressi** effettuati.

I **dati del documento giornaliero devono essere trasmessi**, ai sensi del successivo [articolo 10 D.M. 13.07.2000, alla S.I.A.E.](#), unitamente ai dati contenuti nel **documento riepilogativo mensile**.

In considerazione dei richiamati adempimenti, dunque, con la risposta in esame, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di **escludere dall'obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche**, “*in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla S.I.A.E., in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria*”.

Nella stessa risposta è tuttavia precisato che resta comunque **immutato** l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle **attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso**, tradizionalmente documentate con **scontrino o ricevuta fiscale**.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)